



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

O R I G I N A L E

Area 4 - Vigilanza e Servizi Governativi

Ordinanza n. 28 del 28/12/2023

OGGETTO:

DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE DAL 31 DICEMBRE 2023 AL 1 GENNAIO 2024.

IL SINDACO

Premesso che nel primo e nell'ultimo giorno dell'anno è consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l'accensione di botti e artifici pirotecnici di vario genere;

Considerato:

- che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come molti incidenti, in occasione dell'uso (spesso improprio o imprudente) di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali per operare in sicurezza;
- **che** ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, derivanti alle persone, per imprudenza o imperizia, nell'utilizzo di simili prodotti;
- **che** esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- **che**, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dar luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o frequentati da bambini o in presenza di animali;
- **che** tali prodotti pirici, seppure di libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste in quanto sono in grado di produrre effetti di calore, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni anche di particolare intensità, a causa delle reazioni chimiche dei loro componenti;
- **che** spesso gli utilizzatori di detti prodotti risultano essere soggetti minorenni che trascurano più facilmente degli adulti l'osservanza delle misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danni a se stessi, alle persone che possono trovarsi nelle vicinanze, agli animali e alle cose;

- **che** conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, determinandone in alcuni casi anche il ferimento o la morte;

- **che** possono determinarsi anche danni economici alle cose ed al patrimonio pubblico e privato, soprattutto a causa del rischio di incendio derivante dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici, anche solo ad effetto illuminante;

Considerato inoltre che i prodotti pirotecnici provocano un aumento delle polveri sottili presenti nell'aria.

Verificato che tali condotte incidono negativamente sulla sicurezza, sulla quiete dei cittadini, sulla salute degli animali domestici, oltre che sulla salubrità in genere dell'ambiente urbano;

Atteso che l'Amministrazione comunale è particolarmente attenta al problema ed intende adottare le precauzioni necessarie ad assicurare l'incolumità e la sicurezza pubblica garantendo che le manifestazioni, programmate e spontanee, si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Rilevato che:

- nella definizione delle misure di prevenzione occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non possono vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita, né di vietarne l'impiego in ambito privato;

- **comunque**, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

Posto che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla;

Visti:

- il T.U.L.P.S. ed in particolare gli articoli da 46 a 57 in materia di materiale esplosivo;

- il suddetto art. 57 che prevede: " *Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.*"

- gli articoli 659 (*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*) 674 (*Getto pericoloso di cose*) 679 (*Omessa denuncia di materie esplosive*) e 703 (*Accensioni ed esplosioni pericolose*) del codice penale;

Viste:

- la legge n. 689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;

- la legge 241/90 che consente di pubblicare all'Albo Pretorio provvedimenti diretti alla generalità dei destinatari che sono indeterminati a priori;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.;

Vista la Legge 18 aprile 2017 n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con cui si è proceduto ad un tendenziale rafforzamento dei poteri di ordinanza del Sindaco per

prevenire e contrastare situazioni in cui possono verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del patrimonio pubblico o privato e che abbiano l'effetto di ridurre la fruibilità o determinare in assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana ;

Vista la nota ANCI Prot. n. 128/SIPRICS/AR/mcc-2020 diretta a i Sindaci con cui si sottolinea l'opportunità di prevedere misure che vietino o limitino l'impiego di prodotti e di artifici pirotecnici da divertimento al fine di evitare gravi pericoli per l'incolumità pubblica ;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l'Amministrazione Generale, con nota n. 557/PASS/U/016223/XV.H.8 del 02.12.2022 finalizzata anche a prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti riconducibili all'utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di uso comune, in occasione delle festività di fine anno ;

Considerata pertanto l'opportunità di regolamentare l'impiego dei prodotti pirotecnici per i giorni del 31/12/2023 e 01/01/2024, al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose, di disturbo alla quiete pubblica, per prevenire anche le situazioni di allarme nei cittadini, anche al fine di dissuadere, vietare e reprimere tali comportamenti lesivi della sicurezza urbana;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luogo privato laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici o aperti al pubblico, sono vietati lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l'accensione di botti e artifici pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo, compresi quelli ad effetto illuminante – anche se di libera vendita - **nei giorni 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024.**

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro **25,00 ad euro 500,00.**

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è sempre disposto il sequestro cautelare ai fini della confisca amministrativa delle cose mobili utilizzate o destinate a commettere la violazione, o che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo.

INFORMA CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale - TAR ABRUZZO - nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune (*D. Lgs. 104/2010 e ss. mm. ii.*), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (*DPR n. 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni*).

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa :

1. all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Teramo per quanto di interesse e di competenza delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9 del D. Lgs n. 267/2000;
2. Alla Questura di Teramo, alla Stazione dei Carabinieri ed al Comando di Polizia Municipale del Comune di Mosciano Sant'Angelo ;
3. Al messo comunale per la pubblicazione all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ed inserimento sul sito internet del Comune di Mosciano Sant'Angelo

DEMANDA

agli Agenti delle Forze dell'Ordine di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni ivi previste, fatto salvo il rapporto all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.

Dalla Residenza Municipale, li 28/12/2023

Sindaco
Galiffi Giuliano

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune dal 28/12/2023 e vi rimarrà per 15gg consecutivi a decorrere da domani-

N. di registro albo:1634 del 28/12/2023

Mosciano S.A. ,li 28/12/2023

L'Istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci

ATTESTAZIONE AVVENUTA NOTIFICA

Il sottoscritto attesta di aver notificato in data odierna, copia del presente atto al
Sig. _____ mediante consegna nelle mani di _____

Mosciano S.A. , li _____

IL MESSO COMUNALE
(Ermando Mattiucci)

L'Agente di P.M.
(_____)